

DETERMINAZIONE N. 45/2018 DI DATA 17/08/2018
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: ACQUISIZIONE DI UN CANALE DVB_T SU FREQUENZA DIGITALE (FREQUENZA COMPLESSIVA 19,9 MBPS _ BANDA SINGOLO CANALE 3,5 MBPS) PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI E PER VEICOLAZIONE DI CONTENUTI INFORMATIVI AL CITTADINO TRAMITE PIATTAFORMA DEL DIGITALE TERRESTRE DA GET S.R.L.

CODICE CUP N.: F67D1800010000

CODICE CIG N.: 7528619CED

Premesso che Trentino Network S.r.l. ha la necessità di provvedere all'acquisizione, su frequenza digitale, di canali DVB-T, secondo le caratteristiche richieste dalla Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. 335681 di data 03.06.2011 ed in grado di veicolare i contenuti televisivi ivi riportati, rispetto al canale televisivo "Tele Minoranze Linguistiche - TML

Valutato che il valore presunto della spesa per lo svolgimento del servizio *de quo* ammonta ad **Euro 133.500,00.= (centotrentatremilacinquecento/00) oltre oneri di legge**, di cui Euro 0,00.= (zero/00) oneri per oneri della sicurezza di natura interferenziale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2018. **L'importo dell'attività svolta per garantire continuità al servizio dal 01/01/2018 e fino alla data di sottoscrizione del contratto è stato forfettizzato e incluso nell'importo di cui sopra.**

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il Servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT né è possibile procedere con gara telematica del servizio ricercato.

Verificato altresì che il bene in questione non è oggetto di convenzioni Consip, né è presente in Me-Pa.

Preso atto che:

- In riferimento alla comunicazione della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 335681 di data 03.06.2011 si è verificato la possibilità di acquisire un canale DVB-T con le caratteristiche richieste ed in grado di veicolare i contenuti televisivi ivi riportati;
- L'art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) – esclude dall'applicazione del codice gli appalti e le concessioni di servizi: *“aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”*.
- L'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, legittima la procedura negoziata senza bando – nel caso *de quo*, l'affido diretto, *quando “i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni”*:
 - ✓2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - ✓3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

In considerazione del ricorrere, in fattispecie, dell'art. 63 comma 2 lettera b), soprarichiamato e del fatto che l'operatore televisivo **G.E.T. S.r.l.**, per motivi di proprietà editoriale (materiali audio e video relativi al canale Tele Minoranze Linguistiche - TML), risulta essere l'unica emittente in grado di erogare il servizio *de quo*, che si connota in termini di esclusività con riferimento precipuo ai contenuti editoriali delle trasmissioni radiotelevisive e quindi non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Ritenuti pertanto presenti i presupposti di legittimità per procedere all'affido diretto all'emittente televisiva **G.E.T. S.R.L.**

Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Trentino Network s.r.l. della seduta **n. 118 di data 21 dicembre 2017** con la quale il Consiglio stesso ha:

- Approvato il quadro economico per il 2018;
- Dato mandato al Presidente di procedere con tutti gli atti necessari;

Preso atto che:

- Con lettera di data 14 giugno 2018 Prot. n. 4154, la società GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. – in sigla GET S.R.L. - Via Gianbattista Unterveger n. 5 - 38122 – TRENTO, P.IVA N. 02144210222 è stata invitata a presentare la propria offerta economica per l'esecuzione delle attività in oggetto indicate;
- La società GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. – in sigla GET S.R.L. ha presentato, in data 18 giugno 2018 ns. prot. n. 4197 e successiva integrazione di data 21 giugno 2018 prot. n. 4284, l'offerta per l'esecuzione delle attività di cui in oggetto unitamente alla documentazione amministrativa necessaria per la definizione dell'affidamento;
- Rispetto all'importo a base d'offerta pari ad Euro 133.500,00.= (centotrentatremiacinquecento/00), la società **GRUPPO EDITORIALE TRENTINO**

S.R.L. – in sigla GET S.R.L. ha offerto un ribasso percentuale pari allo **0,50%** (zero virgola cinquanta per cento) corrispondente ad un importo complessivo pari ad **€ 132.832,50.= (centotrentaduemilaottocentotrentadue/50) oltre oneri di legge**, di cui **€ 0,00** per oneri della sicurezza di natura interferenziale per la durata pari ad anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2018. **L'importo dell'attività svolta per garantire continuità al servizio dal 01/01/2018 e fino alla data di sottoscrizione del contratto è stato forfettizzato e incluso nell'importo di cui sopra.**

Preso atto della Delibera AGCom N. 622/15/CONS del novembre 2015 recante "*Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell'art.6 del decreto - legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, come modificato dall'art.1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n.190*" che ha definito le condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte delle emittenti locali sulle frequenze digitali terrestri, tenendo conto per il contesto degli operatori di rete dell'andamento del settore televisivo locale e alle principali evidenze in merito alla cessione della capacità trasmissiva in ambito locale. Il prezzo massimo per abitante nella nostra regione è stato definito tra i 0,072 ed i 0,073 euro all'anno per 1 Mbit/s per abitante. Considerato che la copertura di abitanti raggiunta dalle televisioni locali è superiore agli 800.000, il massimale di costo per 3,5 Mbps sarebbe intorno ai 200.000 euro annuale, per ciascuna frequenza quindi ampliamento sopra quanto offerto e quindi l'offerta è ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa;

Ritenuto legittimo l'esonero dalla presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'offerta risulta migliorativa rispetto al prezzo dell'anno precedente, nonché il servizio oggetto di affidamento, per la sua natura, o per l'uso speciale cui è destinato, deve essere acquistato nel luogo di produzione e fornito direttamente dal produttore.

Vista anche l'iscrizione dell'Operatore economico GET S.R.L. all'Albo dei Fornitori di Trentino Network S.r.l. di data 16 gennaio 2018 al n. 5.

Preso atto che:

- sono state svolte le verifiche in ordine al possesso in capo all'Affidataria dei requisiti generali di cui all'**articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016** con esito positivo;

Considerato che i rapporti derivanti dall'attività in questione saranno regolati da apposito contratto, il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che con atto Prot. n. 5234 di data 16 Agosto 2018 il sottoscritto dott. Alessandro Masera è subentrato al dott. Alessandro Zorer nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
NONCHE' RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Valutata la congruità dell'offerta presentato in data 18 giugno 2018 ns. prot. n. 4197;

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

Visto il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. – in sigla GET S.R.L. - Via Gianbattista Unterverger n. 5 - 38122 – TRENTO, P.IVA N. 02144210222, *l'acquisizione di un canale dvb_t su frequenza digitale (frequenza complessiva 19,9 mbps _ banda singolo canale 3,5 mbps) per l'erogazione di servizi e per veicolazione di contenuti informativi al cittadino tramite piattaforma del digitale terrestre per la messa in onda del canale TML.*
2. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di cui al punto 1), nel quale sono specificate forme, modi e tempi dell'attività affidata, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere, a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto il

corrispettivo complessivo pari a Euro **132.832,50.=**
(centotrentaduemilaottocentotrentadue/50) oltre oneri di legge, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2018. **L'importo dell'attività svolta per garantire continuità al servizio dal 01/01/2018 e fino alla data di sottoscrizione del contratto è stato forfetizzato e incluso nell'importo di cui sopra.**

Dalla data di sottoscrizione del Contratto, Trentino Network procederà alla ricognizione dell'attività svolta dal 01/01/2018 fino alla data di sottoscrizione, al fine di garantire la continuità del servizio, attività necessaria e non rinviabile in attesa della definizione del Contratto stesso.

4. di dare atto che non sussistono oneri interferenziali connessi all'esecuzione del servizio;
5. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2);
6. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari **(CIG 7528619CED)** secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
7. di dare atto che Trentino Network S.r.l. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario e nel caso in cui l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'affidatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

TRENTINO NETWORK S.R.L.
Il Responsabile Unico del Procedimento


Dott. Alessandro Masera



VALIDATA E AUTORIZZATA DA
TRENTINO NETWORK S.R.L.

L'Amministratore Unico

Dott. Andrea Bertolo



Allegato: schema di contratto.

AM/ABe/mg-5.1-2018/96